



Comune di Rosà
(Provincia di Vicenza)

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con deliberazione consiliare n. 111 del 5 dicembre 2002 – esecutivo il 28 dicembre 2002, success. modificato con deliberazione consiliare n. 44 del 22.09.2008

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1. Consiglieri comunali
- Art. 2. Prima seduta del consiglio
- Art. 3. Primi adempimenti del consiglio

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

- Art. 4. Composizione
- Art. 5. Costituzione
- Art. 6. Presa d'atto del Consiglio
- Art. 7. Conferenza dei Capi-gruppo

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 8. Istituzione e composizione
- Art. 9. Notizie sulla costituzione
- Art. 10. Inseadimento
- Art. 11. Convocazione
- Art. 12. Funzionamento – Decisioni
- Art. 13. Partecipazione del Sindaco
- Art. 14. Segreteria – Verbalizzazione
- Art. 15. Assegnazione affari
- Art. 16. Indagini conoscitive
- Art. 17. Commissioni speciali o di inchiesta
- Art. 18. Sedute delle commissioni

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 19. Sede riunioni
- Art. 20. Sessioni
- Art. 21. Convocazione
- Art. 22. Seduta prima convocazione
- Art. 23. Seduta seconda convocazione
- Art. 24. Iniziativa delle proposte
- Art. 25. Sedute – Adempimenti preliminari
- Art. 26. Pubblicità e segretezza delle sedute

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art. 27. Ordine durante le sedute
- Art. 28. Sanzioni disciplinari
- Art. 29. Tumulto in aula
- Art. 30. Comportamento del pubblico
- Art. 31. Prenotazione per la discussione
- Art. 32. Svolgimento interventi
- Art. 33. Durata interventi
- Art. 34. Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 35. Fatto personale
- Art. 36. Udienze conoscitive
- Art. 37. Dichiarazione di voto
- Art. 38. Verifica numero legale
- Art. 39. votazione
- Art. 40. Irregolarità nella votazione
- Art. 41. Verbalizzazione riunioni
- Art. 42. Diritti dei consiglieri
- Art. 43. Revoca e modifica deliberazioni
- Art. 44. Segretario – Incompatibilità

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Art. 45. Diritto all'informazione dei Consiglieri
- Art. 46. Interrogazioni
- Art. 47. Risposta alle interrogazioni
- Art. 48. Interpellanze
- Art. 49. Svolgimento delle interpellanze
- Art. 50. Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- Art. 51. Mozioni
- Art. 52. Svolgimento delle mozioni
- Art. 53. Emendamenti alle mozioni
- Art. 54. Ordini del giorno riguardanti mozioni
- Art. 55. votazione delle mozioni

TITOLO VII PROCEDURE PARTICOLARI

- Art. 56. Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori
- Art. 57. Decadenza dalla carica di consigliere comunale
- Art. 58. Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 59 Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2 Prima seduta del consiglio

1. La prima seduta del consiglio è convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni da tale convocazione.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3 Primi adempimenti del consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 267/00, il consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - convalida degli eletti;
 - comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della giunta;
 - discussione e approvazione degli indirizzi generali e di governo;
 - eventuale elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 4 Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.
4. E' comunque possibile durante il periodo amministrativo costituire nuovi gruppi o confluire in un gruppo già esistente.

Art. 5 Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

Art. 6 Presa d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capo-gruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 7 Conferenza dei Capi-gruppo

1. I Capigruppo si riuniscono in una Conferenza, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, e ne sono membri tutti i Capigruppo. La Conferenza può essere, inoltre, convocata dal Presidente quando lo richiede il Sindaco o un numero di Capigruppo consiliari tale da rappresentare almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.
2. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, partecipa ai lavori della Conferenza dei Capigruppo.
3. La Conferenza dei Capigruppo, riconosciuta dall'art. 16 dello Statuto, è un organo consultivo e, pertanto, ai componenti di diritto (capigruppo) compete il gettone di presenza nella stessa misura fissata per le sedute dei consigli comunali e delle commissioni consiliari.
4. La Conferenza dei Capigruppo collabora con il Presidente nell'attività di tutela dell'autonomia del Consiglio Comunale e di garanzia di adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle materie sottoposte al Consiglio Comunale. Esercita anche le funzioni di Commissione permanente per i problemi istituzionali e dell'informazione.
5. Gli avvisi di convocazione, firmati dal Presidente del Consiglio, devono essere recapitati ad ogni capogruppo e al Sindaco almeno tre giorni prima della seduta, con le modalità previste all'art. 21 per la convocazione del consiglio comunale.
6. La seduta è valida quando i Capigruppo partecipanti rappresentino almeno la metà dei consiglieri in carica. Ciascun Capogruppo esprime tanti voti quanti sono i consiglieri appartenenti al rispettivo gruppo.
7. Delle riunioni viene redatto verbale e, salvo diverse disposizioni, le determinazioni sono validamente adottate con la maggioranza dei voti rappresentati dai presenti.

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 8 Istituzione e composizione

1. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
 - I. ***Statuto e Regolamenti e Vigilanza sulla gestione economica interna***
 - II. ***Urbanistica e Lavori Pubblici***
 - III. ***Cultura – Sport – Pubblica Istruzione – Problemi dei Giovani***
 - IV. ***Sanità – Ecologia – Assistenza – Sicurezza Sociale***
2. Ogni commissione è composta da n. 7 membri, di cui 4 alla maggioranza e 3 alla minoranza.
3. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza.
4. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.
5. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti.
6. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
7. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
8. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Art. 9 Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-presidente di ciascuna di esse.

Art. 10 Insediamento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi di norma entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.
3. Le elezioni del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono a scrutinio palese per alzata di mano. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 11 Convocazione

1. Ciascun Presidente convoca la propria Commissione, anche su richiesta di 1/5 dei Consiglieri, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco, all'Assessore competente per materia, al Presidente del Consiglio e ai capigruppo.

Art. 12

Funzionamento - Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà dei componenti la commissione.
2. Le decisioni della commissione sono valide allorché siano adottate a maggioranza dei voti.

Art. 13

Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute.
2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 14

Segreteria – Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Presidente della Commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art. 15

Assegnazione affari

1. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio, assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere da parte della commissione competente.

Art. 16

Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei

titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 17 **Commissioni speciali o di inchiesta**

1. Il Consiglio a mente dell'art. 28 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.
3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.
4. Per le Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la Presidenza è attribuita ad un Consigliere appartenente alla minoranza.

Art 18 **Sedute delle commissioni**

1. Il Presidente della Commissione indica, di volta in volta, nella convocazione, data, luogo e ora della seduta e se la seduta sia pubblica.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV **ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

Art. 19 **Sede riunioni**

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Nella sala consiliare possono svolgersi riunioni e attività strettamente collegate alla gestione dell'Ente.
3. L'uso della sala consiliare per Associazioni o per Gruppi, iscritti all'Albo Comunale e operanti in ambito locale, potrà essere concesso solo con il patrocinio dell'Amministrazione e previa verifica della indisponibilità delle strutture previste nel Regolamento di utilizzo immobili comunali.
4. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti che interessino in particolare la collettività locale, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
5. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
6. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, dev'essere data notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 20 Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria e d'urgenza secondo le previsioni statutarie.
2. Può essere riunito anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La riunione del consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che l'organo competente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 21 Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Presidente, con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.
2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata.
3. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica.
4. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
5. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
6. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione;
7. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
8. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
9. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
10. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
11. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 22 Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno un terzo dei consiglieri

assegnati al Comune più il sindaco. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro consiglieri.

2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 23

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, e' rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal Consiglio, su proposta del Presidente. Di essi e' dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.

Art. 24

Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco, al Presidente del Consiglio, alla Giunta Comunale e a ciascun consigliere, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 20.
2. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio predispone l'elenco delle proposte di deliberazione che devono essere trattate dal consiglio.
3. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi per fare fronte alle spese eventualmente previste e ogni altro requisito richiesto dalla legge, dallo statuto e dal regolamento del consiglio comunale.
4. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
5. La inversione di questi, su proposta del Presidente o a richiesta di un consigliere, e' disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, esclusi quelli di cui al comma 6 la cui decisione spetta solo ai firmatari della richiesta.
6. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

Art. 25
Sedute - Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Il Presidente dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 26
Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO V
DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 27
Ordine durante le sedute

1. Il Presidente è l'organo di garanzia dell'esercizio delle funzioni degli organi del Consiglio e dei singoli consiglieri e gli spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute del Consiglio Comunale.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 28
Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente può sospendere la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 29
Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

Art. 30
Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Presidente non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, e' ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 31
Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri si iscrivono a parlare dopo la presentazione e prima che abbia inizio la discussione sul singolo argomento iscritto all'ordine del giorno.
2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 32
Svolgimento interventi

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno e per integrare l'intervento precedente per non più di 5 minuti.

Art. 33
Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) i venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42, secondo comma, del D. Lgs. 267/2000.

- b) i quindici minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;
 - c) i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente, dopo averlo invitato a concludere per due volte, può togliergli la parola.
 4. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur invitato per due volte, persiste nel suo atteggiamento.
 5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
 6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 34 **Questioni pregiudiziali e sospensive**

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato dal Presidente a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 35 **Fatto personale**

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 36

Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 37

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 38

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, più il Sindaco. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 39

Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 40
Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 41
Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta. Il verbale è un atto personale del Segretario-Notaio e, pertanto, il consigliere che voglia far apparire il suo intervento integrale o lo deve dettare oppure consegnare per iscritto (nella delibera si fa sempre richiamo alla registrazione magnetica in atti).
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art. 25 e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 42
Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 43
Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 44
Segretario - Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 45.

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquisire tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Presidente.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia, la quale dovrà essere convocata entro 10 giorni. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Presidente e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.
3. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti per legge.

Art. 46.

Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.
3. Se vengono presentate al protocollo prima del Consiglio, il Sindaco ne dà lettura nel verbale della seduta e le stesse verranno allegate o trascritte integralmente.
4. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
5. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 47.

Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta, in ogni caso, la dichiarazione da parte del Presidente di decadenza dell'interrogazione, fermo restando la facoltà del Sindaco di rispondere nella seduta successiva.

Art. 48.
Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.
2. Se viene presentata al protocollo prima della seduta del Consiglio il Sindaco ne dà lettura e la stessa sarà allegata o trascritta nel verbale della seduta consiliare.
3. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 49.
Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante, senza giustificati motivi, comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza, fermo restando la facoltà del Sindaco di rispondere nella seduta successiva.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 50.
Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 51.
Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione e' presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui e' annunciata.

Art. 52.
Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta da tenersi entro trenta giorni dalla presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione e' illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 53.
Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno pero' illustrati e discussi separatamente con le modalita' di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 54.
Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione e' possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza pero' che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 55.
Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VII
PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 56.
Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Le modalita' per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.

3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 57.

Decadenza dalla carica di consigliere comunale

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal CAPO II del D. Lgs. 267/2000.
3. Il Consigliere comunale viene dichiarato decaduto dalla carica qualora, senza giustificati motivi, non intervenga alle sedute in cui vengono trattati i seguenti argomenti: Conto Consuntivo, Verifica degli equilibri di Bilancio e Approvazione del Bilancio di Previsione
4. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni presentate per iscritto al Sindaco dall'interessato, e decide di conseguenza.
5. L'iniziativa di cui al precedente comma 3 può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
6. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 58.

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Una delle deliberazioni adottate dal Consiglio e' depositata negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Art. 59.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività delle delibera di approvazione, è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio e depositato nell'ufficio segreteria, che ne cura la diffusione e la pubblicità.-
